



Città di Oppeano

Provincia di Verona

VERBALE N. 7 DEL 08/05/2019

Il Revisore dei Conti del Comune di Oppeano

nella persona della dott.ssa Rosanna Bettio,

V I S T O

- il proprio verbale n. 5 del 18/04/2019 relativo alla certificazione positiva del fondo delle risorse decentrate anno 2017 nell'ammontare di Euro 81.743,48 complessivi (compresi gli oneri delle indennità di comparto e delle progressioni economiche);
- il proprio verbale n. 6 del 18/04/2019 relativo alla certificazione positiva del fondo delle risorse decentrate anno 2018 nell'ammontare di Euro 97.617,17 complessivi (compresi gli oneri delle indennità di comparto e delle progressioni economiche);
- la pre-intesa di contratto decentrato integrativo 2017-2018 (parte economica) per l'utilizzo delle risorse decentrate debitamente sottoscritta dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 18/04/2019;
- la relativa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, trasmessa con nota prot. n. 8180 del 07/05/2019 a firma del Presidente della delegazione trattante e dal responsabile dell'area economico-finanziaria, dalla quale si rileva:
 - applicata la decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, quantificata in Euro 5.614,34 e certificata dall'organo di revisione del tempo, giusto verbale n. 18 del 16/12/2015;
 - applicata, per entrambi gli anni, la riduzione di Euro 0,74 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per superamento dei fondi rispetto all'anno 2016, con riferimento alle voci soggette a detto limite;
 - correttamente ripartito l'ammontare degli importi da destinare alle varie indennità/compensi da corrispondere al personale negli anni in esame;
- che non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali;

DATO ATTO

- che il Comune di Oppeano negli anni in esame ha conseguito il pareggio di bilancio e ha rispettato i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, come inserito dall'art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turnover) comma 5bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114 e si è proceduto come segue:
 - è stata prevista l'integrazione ai sensi del comma 5 dell'art. 15, CCNL 01/04/1999 (anno 2017) e l'art. 67 comma 3 lettera i) CCNL 21/05/2018 (anno 2018);
 - non è stato previsto l'importo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999;
 nonché le economie conseguenti alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 57 e seguenti, della Legge n. 662/1996, in quanto l'art. 73 del D.L. 25/06/2008, n. 112 (c.d. "decreto Brunetta"), convertito dalla Legge 06/08/2008, n. 133, ha stabilito che i medesimi risparmi non sono più destinabili all'incremento del medesimo fondo;
 rispettando in ogni caso quanto disposto:
 - dall'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che le autonomie regionali e locali hanno l'onere di assicurare la riduzione delle spese di personale, e che la determinazione della consistenza dei fondi della contrattazione integrativa deve essere coerente con tale obiettivo;
 - dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che impone il non superamento a decorrere dal 1° gennaio 2017 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del corrispondente importo dell'anno 2016;

- che non viene applicata alcuna misura ai sensi dell'art. 4 del D.L. 06/03/2014, n. 16, ad oggetto: "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", in quanto non necessaria;

VISTO altresì

- il comma 7 dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 che demanda ai revisori la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dallo stesso articolo;
- l'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale al comma 3 sexies dispone; "...a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

CERTIFICA POSITIVAMENTE

l'ipotesi di contratto integrativo decentrato di cui alle premesse.

Ll, 8 maggio 2019

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Rosanna Bettio

